



4107

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;
- VISTO** il Decreto del Ministro degli Affari Esteri 11 ottobre 2010, n. 2060, che disciplina le articolazioni interne dell'Amministrazione Centrale, ed in particolare l'art. 10, comma 1 relativo alla "Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese";
- VISTO** il quadro d'insieme della normativa in materia di contabilità generale dello Stato e di amministrazione del patrimonio derivante dai Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n.827;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica, nonché i più recenti orientamenti espressi dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e dalle ultime Leggi di Stabilità;
- IN ATTUAZIONE** degli obblighi derivanti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 12 (*"La concessione di sovvenzioni, contributi ... e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione ... dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi"*);
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 5 marzo 2009, n. 50, recante "Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 agosto 2014, n. 3513/4165, che ha istituito, presso il M.A.E., il Gruppo di lavoro consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2016, n.8 di nomina del Ministro Plenipotenziario Vincenzo De Luca a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2016, Reg. 245;

VISTO l'art. 3, c. 2 della Legge 125/2014, che ha modificato la denominazione della Farnesina da "Ministero degli Affari Esteri" a "Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale" con effetto dal giorno 29 agosto 2014;

PRESO ATTO delle somme disponibili annualmente sul capitolo 2619 piano gestionale 3 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, da ripartirsi con atto del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese tra gli Uffici competenti;

RITENUTO di individuare i criteri generali per la distribuzione delle risorse attribuite all'Ufficio V della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito Ufficio V);

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto e scopo del decreto

1.1 Il presente decreto individua i criteri, i parametri nonché le modalità di ripartizione e successiva erogazione dei fondi che l'Ufficio V ha annualmente a propria disposizione sul capitolo 2619, piano gestionale 2.

1.2. I contributi sono erogati al fine di sostenere la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano presso istituzioni scolastiche straniere nonché di borse di studio a favore di chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

1.3. Per ogni esercizio finanziario la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese diramerà un'apposita comunicazione alle sedi, nella quale verranno indicate le scadenze per le richieste di contributo ed eventualmente segnalate specifiche priorità.

Articolo 2 – Modalità di presentazione delle domande di contributi

2.1. Le istituzioni scolastiche interessate ad accedere ai contributi oggetto del presente decreto dovranno presentare motivata domanda all'Ambasciata (o Ufficio Consolare o Istituto di Cultura di riferimento), che trasmetterà le richieste all'Ufficio V, unitamente ad un apposito parere motivato non vincolante.

2.2. All'atto della presentazione della domanda di contributo, le istituzioni scolastiche che hanno beneficiato di fondi nell'esercizio finanziario precedente dovranno presentare una relazione a consuntivo. Anche l'Ufficio del M.A.E.C.I. all'estero competente esprimerà una propria valutazione dei risultati conseguiti.

3.1. L'erogazione dei contributi afferenti al Cap. 2619, piano gestionale 2 della DGSP, per la quota parte di competenza dell'Ufficio V, avverrà a seguito di una valutazione di tutte le domande pervenute.

3.2. Per quanto riguarda i contributi ad istituzioni scolastiche straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana, la selezione avverrà alla luce dei seguenti criteri:

- a) priorità geografica individuata dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dal Gruppo di lavoro consultivo per l'anno in corso;
- b) ricadute del contributo per la promozione della cultura e della lingua italiana nel Paese di riferimento, anche sulla base delle indicazioni dell'Ambasciata o Ufficio consolare o Istituto italiano di Cultura preposto;
- c) numero di studenti iscritti e/o numero dei corsi in italiano effettuati dalle istituzioni scolastiche straniere nel corso di uno dei due anni scolastici relativi all'esercizio finanziario in cui viene presentata la domanda;
- d) congruità economica della proposta avanzata dall'istituzione scolastica;
- e) opportunità di sostegno a progetti di diffusione della lingua italiana presso istituzioni scolastiche locali, anche in collaborazione con le Autorità statali del luogo;
- f) opportunità di diversificazione nella fruizione dei contributi da parte delle varie istituzioni scolastiche richiedenti gli stessi;
- g) opportunità di compensare, per quanto possibile, eventuali soppressioni di posto nel contingente del personale della scuola all'estero;
- h) opportunità di sostegno a scuole che promuovono lo studio dell'italiano con la finalità di fare acquisire ai discenti una certificazione di conoscenza della lingua italiana secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Il sostegno a corsi extra-curricolari potrà avvenire soltanto qualora finalizzati all'inserimento dello studio dell'italiano nel piano degli studi della scuola straniera nell'arco temporale di tre anni.

3.3. Per quanto riguarda i contributi ad istituzioni scolastiche straniere per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiane, la valutazione avverrà in base alle finalità della borsa di studio e del programma del viaggio di perfezionamento.

3.4. Fermo restando l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 3.2. e 3.3., l'Ufficio V darà tuttavia preferenza alle richieste provenienti da Istituti scolastici siti in Paesi per i quali siano vigenti intese o accordi di cooperazione finalizzati alla creazione e al mantenimento di cattedre d'italiano, con speciale riguardo al caso di accordi culturali le cui leggi di ratifica prevedano stanziamenti finalizzati.

Art. 4 – Limiti all'erogazione dei contributi

4.1. L'ammontare dei contributi ad istituzioni scolastiche straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana presso istituzioni scolastiche straniere non può essere

superiore, per ciascun esercizio finanziario, al 50 per cento dell'importo dell'assegno di sede lordo per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce.

4.2. L'ammontare dei contributi ad istituzioni scolastiche straniere per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiane non può essere superiore in ogni singolo anno all'importo di due mesi dell'assegno di sede lordo che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede interessata, anche se la cattedra o il corso di insegnamento hanno una diversa denominazione.

4.3. I limiti di cui sopra possono essere superati nel caso di iniziative di particolare rilievo, sentito il parere del Gruppo di lavoro consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Articolo 5 – Modalità di conferimento dei contributi

5.1. Una volta valutate le richieste di finanziamento, il Capo dell'Ufficio V della DGSP redigerà un piano di riparto dei fondi disponibili per la propria quota parte sul capitolo 2619, piano gestionale 2.

5.2. L'erogazione dei contributi avverrà sulla base del suddetto piano e mediante ordinativi accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per territorio.

Nel caso in cui non operasse in loco un Istituto di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel decreto di concessione del contributo, l'ordinativo verrà accreditato all'Ambasciata o all'Ufficio consolare competente per territorio.

5.3. L'erogazione dei contributi avverrà nei limiti e sino all'esaurimento delle risorse disponibili sul Cap. 2619, piano gestionale 2 per la quota parte di competenza dell'Ufficio V.

5.4. Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, il procedimento di attribuzione dei contributi è regolato dal Decreto Interministeriale 5 marzo 2009, n. 50 e dal messaggio ministeriale che viene diramato annualmente a tutti gli Istituti italiani di cultura ed a tutte le sedi all'estero per avviare l'iter di assegnazione dei fondi.

Articolo 6 – Responsabile del procedimento

6.1. Il Responsabile del procedimento e delle relative verifiche è il Capo dell'Ufficio V. Ai fini della valutazione delle richieste potrà avvalersi di un apposito Gruppo di Supporto, composto da personale dell'Ufficio, che emetterà un parere non vincolante.

6.2. Questa Direzione Generale è tenuta a dichiarare, in sede di decretazione, che si impegna a recuperare l'eventuale quota parte di contributo non utilizzato dal beneficiario.

Articolo 7 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

7.1. L'Ufficio V curerà l'aggiornamento del sito web del M.A.E.C.I. per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presiedono alla gestione del capitolo di competenza.

7.2. Inoltre, l'Ufficio V controllerà che ogni mandato di pagamento sia pubblicato sul sito istituzionale del M.A.E.C.I.

Articolo 8 – Disposizioni finali

8.1. Le istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto un contributo a valere sul capitolo 2619, piano gestionale 2, sono tenute a presentare comunque una relazione sull'impiego dei fondi ministeriali ricevuti. Anche l'Ufficio del M.A.E.C.I. all'estero competente esprimerà una propria valutazione dei risultati conseguiti.

Roma,

E 2 AGO 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Min. Plen. Vincenzo De Luca

